



CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

ORDINANZA N. 22/09

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti a capo di questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres, compreso tra Capo Falcone e Rena Maggiore.
- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione".
- VISTA** il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato.
- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto", con specifico riguardo all'art. 8 (competenza del Capo del Compartimento per l'emissione di Ordinanze di polizia marittima in tema di limiti di navigazione rispetto alla costa) ed all'art. 9, comma 2 (direttiva in data 21.07.2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di controlli per la sicurezza della navigazione delle unità da diporto ed i limiti di velocità per la navigazione in prossimità della costa).
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto".
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto.
- VISTO** il D.M. 26.01.1960, recante "Disciplina dello sci nautico".
- VISTA** la legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo".
- VISTO** il D.P.R. 05.08.1988, n. 404, recante "Regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo".
- VISTO** il D.P.R. 26.06.1993, n. 207, recante modificazioni al citato D.P.R. 404/88.
- VISTA** la Legge 23.12.1996, n. 647, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei".
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
- VISTE** le seguenti disposizioni in tema di trasferimento di funzioni agli enti territoriali

locali:

- art. 46 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna”;
- Legge 15.03.1997 n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali”;
- art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, modificato dall’art. 9 della legge 16.03.2001 n. 88, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali”;
- D.P.C.M. 12.10.2000;
- circolare n. DEM2/1465/A2.50 del 06.07.2000 dell’allora Ministero dei Trasporti e Navigazione, recante “Delega di funzioni amministrative connesse con la gestione del demanio marittimo”;
- D. Lgs. 17.04.2001, n. 234, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”.

- VISTA** la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del 15.07.1988, che disciplina le attività d’interesse turistico, albi regionali e disposizioni tariffarie.
- VISTO** il D.P.R. 02.10.1968, n. 1639, recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 14.07.1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”.
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 13 agosto 2002 recante “Istituzione dell’area Marina Protetta denominata Isola dell’Asinara”.
- VISTO** il regolamento di fruizione dell’Area Marina Protetta dell’Isola dell’Asinara.
- VISTO** il Dispaccio n. 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio”.
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”.
- VISTA** la Circolare n. 82/022468/I del 03.04.2002 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa alla disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione.
- VISTA** la Circolare n. 82/33467/II del 26.05.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa all’esercizio di attività subacquee ludico-diportistiche.
- VISTA** la Circolare n. 82/046235/II in data 24.07.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa a disposizioni applicative della citata direttiva ministeriale del 21.07.2003.
- VISTO** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”.
- VISTO** il Dispaccio n. 02.01.13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche”.
- VISTA** la determinazione n. 1456D del 12.05.2008 della Regione Autonoma Sardegna

– Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze, avente ad oggetto la “Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare 2008)”.

- VISTA** la propria Ordinanza n. 27/04 in data 02.07.2004 recante “Limiti di navigazione nel Compartimento Marittimo di Porto Torres”.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 18/07 in data 17.05.2007 relativa alla disciplina della sicurezza balneare e ravvisata la necessità di procedere ad opportune revisioni.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 23/09 in data 28.05.2009 recante “Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres”.
- CONSIDERATO** che il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres è costituito sia da spiagge estese che da coste a picco, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge.
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere.
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1 – Disposizioni generali

- 1.1** Qualora non diversamente specificato, le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nell’ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres durante la stagione balneare, nei limiti temporali individuati dall’Autorità amministrativa competente (Regione Autonoma della Sardegna) con proprio provvedimento regolamentare (Ordinanza balneare).
- 1.2** Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari e negli orari stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
- 1.3** Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento può restare aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
- 1.4** Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne comunicazione all’Autorità Marittima e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- 1.5** Sulle spiagge libere l’igiene e la pulizia dovranno essere assicurate dalle Amministrazioni Comunali, in conformità alle vigenti disposizioni della Regione Autonoma Sardegna in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 1.6** È fatto obbligo ai titolari di concessioni balneari e ai comuni per le spiagge libere di esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili.
- 1.7** In considerazione delle favorevoli condizioni meteorologiche in Sardegna, l’accesso alle

spiagge di veicoli di qualsiasi genere è vietato durante tutto l'arco dell'anno e in qualsiasi orario.

- 1.8** È fatta eccezione per i veicoli destinati al soccorso, al trasporto di disabili e alla pulizia delle spiagge.
- 1.9** I mezzi addetti alla pulizia delle spiagge dovranno operare nell'orario antecedente all'apertura degli stabilimenti balneari o successivo alla chiusura, nei limiti delle disposizioni dettate in tal senso dalla Regione Autonoma Sardegna.
- 1.10** Durante la stagione balneare, sulle spiagge del Circondario Marittimo di Porto Torres e sulla zona di mare per una distanza di 200 metri dalle coste sabbiose e 100 metri dalle coste a picco, è vietato il decollo, il sorvolo, l'atterraggio o l'ammarraggio con velivoli da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani), paracadute e mezzi simili, salve le altre prescrizioni delle vigenti norme in materia.

Art. 2 – Zone di mare riservate alla balneazione

2.1 Durante la stagione balneare, dalle ore 08:30 fino al tramonto, i limiti di navigazione dalla costa sono quelli disciplinati con Ordinanza n. 27/04 in data 02.07.2004, che si riportano di seguito per comodità di consultazione:

- a) nella zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco è vietato:
- il transito di unità a motore, a vela, windsurf e kite-surf;
 - l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi regolarmente autorizzati;
 - l'esercizio della pesca, subacquea e di superficie, con ogni tipo di attrezzo (inclusa la posa di reti ed il deposito di materiale);
 - l'atterraggio di windsurf e kite-surf (e di ogni altro tipo di tavole sospinte dal moto ondoso e dal vento) nei tratti di arenile frequentati da bagnanti. I concessionari di strutture balneari devono separare, con la massima evidenza, le aree destinate ai bagnanti da quelle eventualmente riservate all'esercizio di tale attività (il cui terreno deve inoltre risultare sgombro da strutture pericolose per l'incolumità dei surfisti). Sulle spiagge libere l'atterraggio di tali tipi di tavole è consentito solo qualora in zona non siano presenti bagnanti.
- b) fermo restando l'obbligo di prestare la massima attenzione e di ridurre al minimo la velocità, non sono soggette alle disposizioni di cui alla precedente lettera a) le seguenti unità:
- natanti da diporto tipo iole, sandolini, canoe, mosconi, lance a remi, pedalò e simili;
 - unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate o di polizia in attività di servizio e mezzi di soccorso e di emergenza;
 - mezzi che effettuano campionamenti delle acque a fini di balneabilità (riconoscibili da apposita dicitura "Servizio Campionamento" chiaramente leggibile);
- c) i mezzi esentati sopra descritti dovranno comunque mantenere una distanza minima di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni possibile cautela in occasione del transito. I bagnanti dovranno sempre tenersi ad almeno 10 metri di distanza dalle unità navali;
- d) le zone prospicienti coste a picco non frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, ormeggio o ancoraggio, da unità a lento moto (velocità massima 3 nodi) e con rotta perpendicolare alla linea di costa;

2.2 Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, comunque nel numero minimo di due. Analogo obbligo

è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

- 2.3** Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura

"ATTENZIONE – LIMITE DELLE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".

- 2.4** I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare, con tabelle fissate su pali e portanti l'indicazione **"LIMITE DELLE ACQUE SICURE"** (mt. 1,60 di profondità) o con boe portanti la medesima dicitura, l'esistenza di buche o di avvallamenti nel fondo marino e, in genere, il limite della zona di mare ove possano, senza pericolo, spingersi coloro che non sanno nuotare. Tale limite deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiore a mt. 5, le cui estremità siano ancorate al fondo.

- 2.5** I concessionari devono altresì informare il pubblico circa la presenza di eventuali scogliere sommerse nelle zone di mare antistanti le proprie concessioni a mezzo di idonei cartelli monitori, apposti in luoghi ben visibili, all'interno della struttura balneare.

Art. 3 – Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

- 3.1** Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto l'anno e in qualsiasi orario del giorno.

- 3.2** La balneazione è vietata:

- a) all'interno di porti e approdi, nonché entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature e dalle strutture foranee più esterne;
- b) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
- c) all'interno dei corridoi di lancio e atterraggio, autorizzati e opportunamente segnalati;
- d) entro un raggio di 500 metri da navi passeggeri o mercantili, in navigazione o alla fonda;
- e) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca, itticultura e mitilicoltura; opere di presa e restituzione di acqua di mare; scarichi civili o industriali; etc.), opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresì provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in più lingue) il divieto di avvicinamento;
- f) in prossimità di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati;
- g) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili, fino a 50 metri dalla costa;
- h) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità, ai sensi del D.P.R. 470/82 e successive modifiche e integrazioni;
- i) in zone di mare di regolare transito per l'ingresso nei porti ed approdi;
- j) in zone di mare di volta in volta interessate, per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, da apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima, a carattere temporaneo o permanente, debitamente rese note nelle forme di legge.

Art. 4 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge

- 4.1** Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:

- a) l'introduzione e l'uso di bombole di gas o altre sostanze infiammabili in violazione della normativa vigente;

- b) la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.

Art. 5 – Servizio assistenza e soccorso in mare

5.1 Durante l'orario di apertura degli stabilimenti balneari, i concessionari singoli o associati devono:

- a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio dalla "Società Nazionale Salvamento" o dalla "Federazione Italiana Nuoto", nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni e, comunque, non inferiore ad uno per tratti inferiori agli 80 metri;
- b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza;
- c) incrementare il numero degli assistenti abilitati al nuoto, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.

5.2 Per ogni piscina autorizzata e in esercizio deve essere prevista la seguente dotazione minima:

- a) un assistente bagnanti;
- b) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.

5.3 Qualora il servizio di salvamento ed assistenza non risulti assicurato, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura balneare fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino del servizio.

5.4 Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, in stato di necessità è comunque obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti e adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa e l'avviso della mancanza del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

5.5 Ogni assistente bagnanti é comunque tenuto:

- a) a prestare il proprio servizio continuativamente, durante l'orario di balneazione, da quando é attiva la postazione e fino alla chiusura, senza essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore;
- b) a stazionare, salvo casi di necessità, nell'apposita postazione, oppure in mare sull'apposita unità di servizio;
- c) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto, fornendo in ogni occasione la massima collaborazione all'Autorità Marittima, alle forze di polizia e alle pubbliche amministrazioni competenti;
- d) a segnalare con immediatezza all'Autorità Marittima, nonché alle competenti autorità che possano utilmente intervenire, qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumità;
- e) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti, malori, congestioni, lesioni, etc.) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite;
- f) a chiedere l'intervento delle forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
- g) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza;
- h) a indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo.

5.6 Ogni assistente bagnanti deve:

- a) essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento;
- b) indossare una maglietta rossa con la scritta “**SALVATAGGIO**”;
- c) essere dotato di apposito fischiello.

5.7 Ogni postazione di salvataggio deve essere opportunamente segnalata e ubicata in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei, ovvero, se ciò non è possibile, posizionata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri. Deve, altresì, essere dotata di:

- a) un natante idoneo al servizio di salvamento ed assistenza, recante in maniera ben visibile la scritta “**SALVATAGGIO**”, dotato di un salvagente anulare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri) e una gaffa o mezzo marinaio e un ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dall’addestramento degli addetti;
- b) un cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo, della lunghezza di almeno 200 metri, agganciato alla citata piattaforma di osservazione e prontamente amovibile nelle ipotesi in cui se ne ravvisi la necessità;
- c) un baywatch o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri);
- d) un binocolo e un megafono;
- e) un paio di pinne e una maschera da sub;
- f) due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, posizionati in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia.

5.8 Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione, ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e l’incolumità dei bagnanti, presso ogni struttura balneare dovrà essere issata a cura del concessionario, su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come:

“AVVISO DI BAGNO A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO”.

Gli avvisi di pericolo, corrispondenti al significato della bandiera esposta, devono essere chiaramente ripetuti più volte, nell’arco della giornata, anche per altoparlante (possibilmente in più lingue).

5.9 Ogni struttura balneare deve essere dotata di apposito locale, opportunamente segnalato e facilmente raggiungibile, adibito a centro di primo soccorso, in cui mantenere a disposizione per l’immediato utilizzo (secondo le prescrizioni delle competenti autorità sanitarie) almeno le seguenti dotazioni:

- a) tre bombole individuali di ossigeno da un litro (ovvero una bombola individuale di ossigeno da tre o cinque litri, purché facilmente trasportabile), senza riduttore di pressione;
- b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
- c) un pallone “**AMBU**” o altro apparecchio riconosciuto equivalente dalle autorità sanitarie;
- d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, conforme alla normativa vigente.

5.10 Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio, opportunamente segnalate, facilmente raggiungibili e pronte per l’immediato utilizzo, conformi alle vigenti norme e alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

5.11 Al verificarsi di qualsiasi circostanza di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti o la tutela della pubblica incolumità, deve essere data immediata segnalazione alla più vicina Autorità Marittima mediante chiamata telefonica al:

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare, valido su tutto il territorio nazionale),

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Torres, mediante chiamata telefonica ai numeri:

079 502258 / 079 515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF

Art. 6 – Disciplina della pesca

- 6.1** Nella zona di mare riservata alla balneazione, dalle 08:30 fino al tramonto è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca.
- 6.2** Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti, è consentita la pesca con canna anche dalle 08:30 fino al tramonto.
- 6.3** La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130, 131 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche ed integrazioni.
- 6.4** In particolare, nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, solitamente frequentate dai bagnanti, la pesca subacquea è sempre vietata fino ad una distanza di metri 500 dalla riva e 100 metri dalle coste a picco.
- 6.5** È vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.
- 6.6** E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquee al di fuori della fascia destinata alla balneazione di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

Art. 7 – Corridoi di lancio

Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione di natanti

- 7.1.** I concessionari, previa autorizzazione della R.A.S., devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
- 7.2.** I predetti corridoi, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza metri 20; tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
 - b) lunghezza non inferiore a metri 200 (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

Norme di comportamento:

- 7.3.** I corridoi devono essere posizionati in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione.
- 7.4.** Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che al suo interno sia presente la relativa

segnaletica, possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese, Francese e Tedesco, indicante il divieto di balneazione.

- 7.5. Le unità a vela, comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
- 7.6. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico e acustiche di disturbo per i bagnanti.
- 7.7. È fatto divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Corridoio di lancio per kitesurf

- 7.8. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- 7.9. I corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza minima 30 metri fronte spiaggia, ad allargarsi fino a raggiungere un'ampiezza di 50 metri ad una distanza dalla costa di 100 metri;
 - b) delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia, con due linee di gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli non inferiori a metri 10 nei primi 100 e successivamente a 50 metri;
 - c) i corpi morti dei gavitelli costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) l'imboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 300 metri dovrà essere di colore arancione, dovrà avere un diametro di 80 cm e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione e del numero della stessa;
 - f) l'imboccatura a mare deve essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - g) su tali gavitelli si dovrà inoltre riportare la seguente dicitura:

“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.

- 7.10. La suddetta dicitura (tradotta in Inglese e Tedesco) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
- 7.11. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio, nonché del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI KITESURF”.
- 7.12. La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in Italiano, Inglese e Tedesco.
- 7.13. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito.
- 7.14. All'interno del corridoio è vietata la balneazione.

Articolo 8 – Norma di Rinvio

- 8.1 Si fa espresso rinvio alla propria Ordinanza n. 23/09 in data 28.05.2009 recante “Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres” per la disciplina delle seguenti attività:

- attività subacquee;
- sci nautico e paracadutismo ascensionale;
- locazione e noleggio delle unità da diporto;
- uso delle tavole a vela (windsurf), dei kitesurf, di moto d'acqua, acquascooter, jet ski e natanti similari.

8.2 La disciplina dell'Area Marina Protetta denominata "Isola dell'Asinara" è contenuta nel Decreto Ministeriale 13.08.2002 citato in premessa e nel relativo regolamento di attuazione a cura dell'Ente Gestore, con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione, balneazione ed altre attività all'interno delle zone "A", "B" e "C", a cui si rinvia integralmente.

Art. 9 – Disposizioni finali

- 9.1.** La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
- 9.2.** Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro illecito amministrativo ovvero reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche e integrazioni.
- 9.3.** È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 18/07 emanata da questa Autorità Marittima in data 17.05.2007.

Porto Torres, 28.05.2009

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giannino DIMARTINO